

TAR Genova, Sezione II 01/07/1996 n. 237

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.1

L'ammissione con riserva è istituito conforme ai principi che regolano le pubbliche gare, in quanto la valutazione delle offerte è operazione autonoma dall'ammissibilità delle stesse, la cui verifica può essere demandata ad una successiva fase procedimentale. In una gara di appalto, l'apertura delle buste contenenti l'enunciazione delle risorse messe a disposizione dalle concorrenti in un momento antecedente la specificazione del punteggio da assegnare, sia pure nel dettaglio, viola i principi della indispensabile segretezza delle offerte e della par condicio tra i concorrenti.